

# IL TRIBUNALE DI NOVARA SEZIONE CIVILE

riunito in persona dei giudici:

dott. T. Lamanno presidente

dott. G. Pascola giudice rel. ed est.

dott. M. Valech' giudice

nel procedimento recante il numero di ruolo sopra indicato, avente ad oggetto la domanda di omologazione del concordato preventivo proposta da

## SANT'ANDREA NOVARA S.P.A.

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Cavarra e Alessandro Danovi, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore, in Novara – c.so Cavallotti, n. 42;

#### CONTRO

Massa dei creditori di SANT'ANDREA NOVARA S.P.A.,

in persona del commissario giudiziale, dott. Mario Leonardo Marta;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.2.15, ha emesso il seguente

### DECRETO

Con ricorso depositato in data 4.4.13 Sant'Andrea Novara s.p.a., premettendo di operare nel settore delle macchine tessili, ha affermato di trovarsi in stato di crisi e ha chiesto la concessione del termine previsto dall'art. 161, co. 6, LF.

La medesima ha, nel termine concesso dal Tribunale, depositato il piano concordatario, modificato in data 31.3.14, di natura liquidatoria, che ha previsto il realizzo dell'attivo, costituito da beni mobili (due rami d'azienda), crediti e liquidità corrisposta da un socio, con cui la ricorrente ha proposto di soddisfare il 100% delle spese di procedura e dei crediti privilegiati e il 10% di quelli chirografari, entro 2 anni dall'omologa.

A seguito dell'intervenuta ammissione alla procedura concordataria, il CG ha depositato nei termini di legge la relazione ex art. 172 LF, nella quale il medesimo non ha ritenuto l'alternativa fallimentare dotata di maggiore convenienza economica per i creditori rispetto all'opzione fallimentare, in considerazione dell'importo messo a disposizione dal socio.

In sede di parere ex art. 180 LF, poi, il CG ha confermato le considerazioni già svolte in sede di relazione ex art. 172 LF, esprimendosi favorevolmente sull'omologa.

Quanto alla disamina dei presupposti di omologabilità del concordato, la debitrice ricorrente ha dato prova di avere regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza al commissario giudiziale e a tutti i creditori dissenzienti, iscrivendo ritualmente al ruolo il procedimento.

Anche l'iter procedimentale si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato e, in particolare, quella relativa alle operazioni di voto, esitate nell'approvazione della proposta da parte del 98,96% dei creditori ammessi.

Riguardo poi ai presupposti sostanziali, ritiene il Collegio che le considerazioni rassegnate dal CG in merito alla fattibilità giuridica debbano essere condivise, rilevando, altresì, che i creditori hanno accolto la proposta concordataria con percentuale assai prossima alla totalità.

La domanda di omologa deve, pertanto, essere accolta.

Quanto alla nomina di uno o più liquidatori, nel caso di specie, nel caso di specie, non può accogliersi la proposta della società di indicare lo stesso legale rappresentante della medesima, versando egli in evidente conflitto di interessi e, in ogni caso, essendo privo dei requisiti di cui all'art. 28 LF, espressamente richiamato dal successivo art. 182, co. 2., il relativo incarico deve affidarsi dunque ad un professionista legittimato, come individuato in dispositivo. In conclusione, visto l'art. 180 l.fall.;

## **OMOLOGA**

il concordato preventivo proposto con ricorso depositato in data 24.4.13 da Sant'Andrea Novara s.p.a.;

nomina Liquidatore Giudiziale <u>il di. Simple Colomb</u>, il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori:



il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato della liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, saranno pubblicate, a cura di quest'ultimo, nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori;

entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e completezza della documentazione attestante i



pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori;

il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;

resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

riserva la nomina del Comitato dei Creditori al Giudice Delegato su indicazione nominativa da parte del commissario giudiziale;

dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f. e sul sito internet. del Tribunale

Novara, 19.2.2015